

SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE

CONVENZIONE PER L'ATTIVITÀ DI CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 D.LGS. 117 DEL 3 LUGLIO 2017 "CODICE DEL TERZO SETTORE" DI INTERVENTI SPERIMENTALI DI ACCOGLIENZA ABITATIVA (CIG: _____).

L'anno duemilaventicinque (2025), il giorno ____ (____) del mese di ____ (____) con il presente atto, da valere tra le parti ad ogni effetto di legge,

TRA

Società della Salute Valdinievole, con sede legale in Pescia, Via Cesare Battisti n. 31, C.F. 91025730473, di seguito più semplicemente denominato SdS rappresentata dalla Responsabile dell'A.F. Socio Assistenziale della SdS, Dott.ssa Daniela Peccianti, Responsabile dell'U.F. Zona Valdinievole AUSL TC, nata a _____ CF _____;

E

INTRECCI COOPERATIVA SOCIALE con sede in Pistoia Via Padre Giovanni Antonelli n. 307, C.F. 00995520475 numero di iscrizione al RUNTS 102317 del 17/02/2023, in persona del Legale Rappresentante pro tempore Sig. CIVILINI MASSIMO nato a _____, C.F. _____, e domiciliato per la carica presso la sede dell'Organizzazione;

di seguito anche solo "ETS partner"

PREMESSO CHE

-Il D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, stabilisce che la pubblica amministrazione può intraprendere, in relazione ad attività "di interesse generale" disciplinate all'art. 5 dello stesso Codice, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici caratteristici del rapporto fornitore/erogatore, fondati sulla condivisione e corresponsabilità della funzione amministrativa con gli Enti del Terzo Settore;

-l'art. 55 del D.Lgs. 117/2017 indica la coprogettazione come strumento essenziale per lo sviluppo di progetti di interesse generale nel contesto dei Servizi Sociali;

-il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali ha emanato con decreto n.72/2021 le linee guida sul rapporto fra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 55 del T.U. del terzo settore;

-la Legge Regionale 22 luglio 2020 n. 65 "Norme di sostegno e promozione degli enti del terzo settore" nella quale, in attuazione del D.lgs. 117/2017, la Regione Toscana disciplina in modo sistematico "l'ambito di applicazione e le modalità operative, la collaborazione tra pubbliche amministrazioni e gli ETS, prevedendone la regolamentazione con specifico riferimento agli istituti della co-programmazione e della co-progettazione con l'obiettivo di sostenere le attività degli ETS, promuovendone lo sviluppo e il consolidamento della rappresentanza di settore e valorizzando il ruolo di questi soggetti come agenti attivi di sviluppo e coesione sociale delle comunità locali";

VISTO CHE

Il tema dell'abitare rappresenta una delle dimensioni più critiche del disagio sociale dell'età contemporanea, con profonde ripercussioni sulla qualità di vita della cittadinanza;

il Piano sanitario e sociale integrato regionale (PSSIR) approvato dal Consiglio regionale della Toscana con Deliberazione n. 67 del 30 luglio 2025 (PSSIR 2024–2026), individua tra le priorità strategiche il potenziamento dell'integrazione socio-sanitaria, la promozione dell'autonomia delle persone e la prevenzione delle situazioni di marginalità abitativa;

il presente intervento di accoglienza abitativa si inserisce quindi nel quadro della programmazione regionale sopra richiamata, quale azione finalizzata a favorire l'autonomia abitativa, la presa in carico integrata e la prevenzione della marginalità abitativa

il tema dell'abitare è inquadrabile nell'ambito delle "attività di interesse generale" di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106." ss. mm.ii.

CONSIDERATO CHE

-la Società della Salute della Valdinievole con Provvedimento n.475 del 21/08/2025 e successiva rettifica con Provvedimento n° 476 del 22/08/2025 ha emanato un Avviso Pubblico rivolto a Enti del Terzo settore, disponibili a co-progettare interventi sperimentali di accoglienza abitativa;

-il suddetto Avviso pubblico fissava il termine per la presentazione delle domande di partecipazione entro le ore 12.00 del giorno 11/09/2025;

- a seguire con Provvedimento n. 542 del 25/09/2025 è stata nominata la Commissione per l'esame delle istanze finalizzate alla relativa ammissibilità;

- con successiva Provvedimento n. 567 del 2/10/2025 il Responsabile del Procedimento ha provveduto ad approvare il verbale conclusivo della Commissione e ad avviare il procedimento di coprogettazione attraverso la convocazione dei tavoli di discussione e confronto;

- l'iter di co-progettazione si è quindi articolato negli incontri del 6 e del 21/10 di cui è stata effettuata regolare verbalizzazione pubblicata in "Amministrazione Trasparente";

- il percorso di co-progettazione si è concluso con l'ultimo tavolo del 21/10/2025 nell'ambito del quale la Cooperativa Sociale Intrecci, soggetto ammesso alla fase di co-progettazione, è divenuta con la Società della Salute Valdinievole alla condivisione di un progetto definitivo, comprensivo del piano economico-finanziario degli interventi richiesti dall'Avviso Pubblico approvato con Provvedimento n° 475 del 21/08/2025;

RILEVATO CHE

Sono state svolte dagli uffici competenti dell'Amministrazione procedente le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previste dall'Avviso pubblico rivolto agli ETS, auto dichiarati contestualmente alla presentazione dell'istanza nell'ambito della procedura di co-progettazione.

Tutto ciò premesso convergono quanto stabilito negli articoli che seguono:

Articolo 1 – OGGETTO E DESTINATARI

Oggetto della presente convenzione è l'attivazione sul territorio della Valdinievole di interventi di

accoglienza abitativa attraverso l'assegnazione di alloggi temporanei destinati a persone in condizione di fragilità sociale, vulnerabilità abitativa o senza dimora. Tali interventi saranno realizzati tramite l'impiego di personale appositamente formato, con funzioni di tutoraggio, al fine di garantire supporto nell'accesso agli alloggi, ascolto, orientamento, accompagnamento nei percorsi verso l'autonomia abitativa e collegamento con il Sistema socio-sanitario e i servizi territoriali competenti.

Nella presente convenzione sono indicati gli ambiti di intervento e le linee di attività progettuali, le modalità di coordinamento, l'organizzazione e il funzionamento degli interventi previsti nella coprogettazione, le modalità di erogazione e rendicontazione del budget assegnato. Tutto ciò che non è specificato nel presente accordo è rimandato agli allegati, parte integrante e sostanziale, ossia il progetto definitivo, il piano economico-finanziario e l'atto di nomina del Responsabile esterno del trattamento dei dati personali allegati al presente atto.

Articolo 2 – DURATA

La presente convenzione avrà durata di due anni decorrenti dalla data di stipula, rinnovabile per un ulteriore anno previa verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati e analisi di eventuali nuovi o differenti bisogni emergenti dal territorio.

Qualora nel corso della co-progettazione venissero richiesti o proposti eventuali nuovi interventi - attualmente non previsti - o, anche, vi sia una variazione dei bisogni ed esigenze espresse dal territorio gli interventi programmati per il primo anno saranno oggetto di riapertura della co-progettazione stessa, così come definito nel successivo Art. 6 “RINEGOZIAZIONE DEI CONTENUTI DELL'ACCORDO DURANTE LA SUA VIGENZA – MODIFICA ALLA DURATA DELL'ACCORDO” del presente atto.

La riapertura dell'attività di coprogettazione avverrà comunque entro due mesi dalla scadenza della convenzione al fine di consentire una adeguata ed efficace programmazione delle attività per l'anno successivo

ART. 3 – VALORE DELLA CONVENZIONE

Il Budget di progetto annuale è pari ad € 90.938,65 ed è composto dalle risorse messe a disposizione dall'Amministrazione Precedente e dell'ETS, come meglio precisato nell'allegato Piano economico-finanziario per un totale di:

- € 75.000,00 messi a disposizione da Sds,
- € 15.938,65 messi a disposizione dall' ETS a titolo di compartecipazione.

Per il 2° anno è prevista analoga spesa previa verifica e monitoraggio sulle azioni progettuali e l'assunzione formale della relativa spesa da parte della sds Valdinievole con un espresso atto amministrativo.

Gli importi potranno essere rimodulati in coerenza con le norme sulla coprogettazione secondo quanto previsto all'art.6 “RINEGOZIAZIONE DEI CONTENUTI DELL'ACCORDO DURANTE LA SUA VIGENZA – MODIFICA ALLA DURATA DELL'ACCORDO” del presente atto.

ART. 4 – MODALITA' DI EROGAZIONE, RIMBORSO SPESE E RENDICONTAZIONE

Il contributo pubblico è disposto a favore del suddetto soggetto ai sensi dell'art. 12 della L.N. 241/90 e sarà erogato previo atto di liquidazione attestante il riscontro della regolarità delle attività svolte e della rispondenza delle stesse ai termini ed alle condizioni pattuite, ai sensi dell'articolo 184 del D.lgs. n. 267/2000.

Il contributo monetario della Sds Valdinievole viene erogato, previa richiesta da parte dell'ETS, a titolo di rimborso delle spese effettivamente pagate e documentate anche nei confronti dei soggetti in partenariato.

Il contributo sarà erogato all'ETS firmatario della presente convenzione con le seguenti modalità:

- Anticipo del 30% con la condizione che sia sottoscritta la Convenzione, sia stato comunicato l'inizio delle attività e trasmessa formale richiesta di anticipo contributo;

- Erogazione di un ulteriore anticipo del 40%, previa rendicontazione del 30% di quanto erogato in fase di anticipo;
- Saldo finale dell'ulteriore 30%, previa rendicontazione finale del progetto. In tale circostanza l'ETS partner dovrà allegare alla rendicontazione delle spese giustificative una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno. Tale documentazione sarà presentata e verificata, se necessario, in sede di tavolo di coprogettazione.

Si precisa che per le seguenti annualità il valore effettivo della convenzione nonché le modalità di erogazione saranno concordate in sede di tavolo di coprogettazione.

Si precisa che, insieme alla rendicontazione economico-finanziaria, l'ETS in qualità di soggetto attuatore degli interventi presenterà ad SDS rendicontazioni analitiche aventi ad oggetto le attività svolte secondo un criterio di sostanziale coerenza e congruità rispetto alle spese effettuate e al Piano economico Finanziario allegato alla presente Convenzione.

Eventuali discordanze tra quanto approvato e i documenti di rendicontazione presentati a SDS saranno oggetto di confronto e dovranno essere adeguatamente motivati. Nel caso le spese presentate in sede di rendicontazione non siano giudicate ammissibili da SDS, le stesse non saranno rimborsate all'ETS attuatore. La documentazione contabile dovrà riportare esplicitamente la quota parte di cofinanziamento. La documentazione contabile potrà essere soggetta a richieste di chiarimento da parte degli uffici competenti di Sds.

In generale la spesa deve possedere i seguenti requisiti:

essere pertinente agli obiettivi ed al progetto presentato ed approvato dal tavolo di coprogettazione;

essere imputabile al progetto quale:

- spesa diretta, cioè sostenuta in via esclusiva per una determinata attività, oppure che presenta un'inerenza specifica, ma non esclusiva al progetto, in quanto imputabile a più progetti;

- spesa indiretta per il funzionamento della struttura, anche senza specifico riferimento al progetto (ad esempio spese amministrative/per il personale come: costi gestionali, spese di assunzione ecc.). In tal caso, qualora la spesa imputabile si discosti dal quadro economico approvato si dovrà produrre idonea giustificazione in base ad un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile;

essere effettiva, cioè riferita a spese effettivamente sostenute e corrispondenti a pagamenti effettuati;

essere legittima ovvero conforme alle disposizioni di legge in materia fiscale, contabile e civilistica vigenti a livello europeo, nazionale e regionale;

essere sostenuta nell'arco temporale previsto in Convenzione, ovvero la data di avvio attività e la data ultima per l'esecuzione del progetto finanziato approvata e autorizzata da SDS;

essere comprovata e giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente in originale, esclusivamente intestate al soggetto del Terzo Settore e comprovante l'effettivo pagamento da parte degli stessi.

Saranno ammessi a rendicontazione esclusivamente i documenti contabili che riportano la denominazione del progetto finanziato "**INTERVENTI SPERIMENTALI DI ACCOGLIENZA ABITATIVA**)", la Determinazione di avvio del progetto (n. 475/2025) / CIG: _____.

La rendicontazione finale dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla data comunicata di fine delle attività. Eventuali proroghe dovranno avere carattere straordinario, essere debitamente motivate e subordinate all'approvazione di Sds.

Le spese dirette riferite al personale devono essere identificabili, riconducibili al progetto e attestate da documenti giustificativi (fatture, ricevute, buste paga, F24, ecc.).

Non sono ammessi a rendicontazione scontrini fiscali quali documenti contabili a comprova delle spese sostenute.

Devono, inoltre, essere esibiti i giustificativi che attestino l'effettivo pagamento delle spese rendicontate

(bonifici bancari, mandati di pagamento quietanzati, ecc.).

Sono ammesse a rendicontazione esclusivamente spese pagate a mezzo bonifico (fornendo la ricevuta del bonifico effettuato in originale o stampa prodotta online), oppure tramite POS, in questo ultimo caso sarà necessario fornire copia dell'estratto conto bancario del conto corrente dedicato da cui risulti in modo chiaro e univoco l'addebito del pagamento, effettuato tramite POS.

Non sono riconosciuti, in nessun caso, pagamenti in contanti.

Tutte le spese indicate nella scheda finanziaria devono intendersi al lordo.

L'importo riferito alle risorse umane deve comprendere tutti gli oneri fiscali e previdenziali a carico del lavoratore e del datore di lavoro.

Sarà onere del beneficiario consegnare, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, un prospetto riepilogativo del calcolo del costo lordo sostenuto per il personale. Per le retribuzioni calcolate su base oraria sarà fatto riferimento al CCNL del settore di riferimento.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. A tal fine il soggetto dovrà presentare opportuna autocertificazione di indetraibilità o detraibilità dell'IVA

La quota di cofinanziamento prevista resta ferma anche in caso di variazione della spesa in fase di rendicontazione: in tal caso verrà operata una proporzione sull'entità del contributo da liquidare.

Resta in ogni caso facoltà dell'Amministrazione:

- chiedere documentazione giustificativa integrativa comprovante le spese dichiarate;
- non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione allo svolgimento del progetto.

In caso di non ammissibilità delle spese Sds darà tempestivo avviso all'ATS che avrà 10 giorni per presentare eventuali osservazioni.

Per quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione, valgono le disposizioni previste dal Provvedimento della Sds Valdinievole n. 556 del 30/09/2025 recante ad oggetto *"APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE DELLE COPROGETTAZIONI DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE CON GLI ENTI DEL TERZO SETTORE"*

Art. 5 – OBBLIGHI E RAPPORTI TRA LE PARTI

La collaborazione con la Sds Valdinievole avviene secondo quanto stabilito nell'Avviso Pubblico e nel presente accordo, debitamente sottoscritto da parte dei contraenti.

L'Ets partner si impegna a:

- realizzare gli interventi previsti nel progetto e negli ulteriori allegati sopra richiamati;
- impiegare nelle attività operatori qualificati, assunti con regolare contratto di lavoro e/o volontari debitamente assicurati e adeguatamente formati, comunicando l'elenco del personale ed i propri referenti prima dell'avvio del progetto e in caso di successive variazioni;
- garantire il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, nonché degli standard organizzativi e strutturali previsti dalla disciplina di settore applicabile alla presente convenzione;
- garantire la massima collaborazione con Sds nell'attuazione del progetto ed attivarsi con tutti i soggetti istituzionali e non coinvolti nel progetto, promuovendo la reciproca collaborazione;
- rendicontare le spese sostenute nel rispetto dei termini di seguito definiti e/o

concordati tra Sds e ETS;

- dare immediata comunicazione ad Sds nel caso di sospensione o interruzione dell'attività per giustificati motivi;
- osservare la normativa vigente in materia di anticorruzione, conflitto d'interessi e trasparenza per quanto applicabile;

Sds Valdinievole si impegna a:

- mantenere le funzioni di governance ed il ruolo di responsabile della gestione complessiva del progetto;
- attivarsi con tutti i soggetti istituzionali e non coinvolti nel progetto, promuovendo la reciproca collaborazione;
- assicurare il monitoraggio complessivo e la supervisione del progetto attraverso personale specificatamente individuato;
- mettere a disposizione dell'ente partner il contributo alle condizioni definite nella convenzione

ART. 6 - RINEGOZIAZIONE DEI CONTENUTI DELL'ACCORDO DURANTE LA SUA VIGENZA – MODIFICA ALLA DURATA DELL'ACCORDO

L'Ets partner deve eseguire la prestazione in conformità al progetto definitivo risultante dai tavoli di coprogettazione e dalle istanze presentate e conservate agli atti da Sds Valdinievole.

La Sds Valdinievole ed i soggetti responsabili degli interventi, in qualsiasi momento, possono riprendere le attività di negoziazione/riprogettazione, al fine di procedere all'integrazione e alla diversificazione delle attività, alla luce di eventuali modifiche che potranno rendersi necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e di variazione dei bisogni espressi dal territorio.

La riapertura della coprogettazione avverrà in ogni caso entro due mesi dalla scadenza della convenzione sia al fine di effettuare il monitoraggio sul progetto svolto sia al fine di definire le modalità eventuali del rinnovo per il biennio secondo la durata prevista dall'Avviso pubblico

ART. 7 – MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI

Al fine di migliorare ed eventualmente adeguare le attività in itinere il progetto nella sua complessità è soggetto a monitoraggio tramite l'attivazione di una cabina di regia/gruppo di lavoro composta da personale Sds e USL da riunirsi almeno tre volte l'anno a cura del Responsabile del procedimento comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità a cura del Responsabile del Procedimento.

Congiuntamente, le parti, si impegnano a:

- partecipare ad un tavolo di co-progettazione periodico, verbalizzato, per un monitoraggio sulla realizzazione del progetto, convocato a cura del responsabile del procedimento;
- valutare e concordare eventuali modifiche al progetto, al piano economico-finanziario o alla presente convenzione in relazione a sopraggiunte modifiche normative, eventuale disequilibrio economico-finanziario, rilievo di nuovi bisogni sociali o per la sopravvenuta possibilità di realizzare nuove azioni non previste nel progetto definitivo allegato alla presente convenzione, fermo restando il rispetto delle finalità e degli obiettivi di cui al presente avviso e fatto salvo in ogni caso i principi di evidenza pubblica, buona fede nell'esecuzione e leale collaborazione tra le parti;
- risolvere eventuali controversie che dovessero sorgere nell'attuazione della presente convenzione in sede di Tavolo di co-progettazione.

Laddove fossero concordate modifiche che comportino un aumento del contributo di Sds, esse saranno subordinate all'approvazione con Provvedimento apposito del Responsabile, nei limiti delle risorse disponibili.

Sds si riserva in ogni caso di:

- vigilare sul rispetto degli obblighi assunti dall'ente partner, anche mediante sopralluoghi o richieste di riscontro circa l'attività svolta;
- effettuare controlli sulla documentazione presentata dal partner ai sensi del DPR 445/2000.

L'ente partner si impegna in ogni caso a:

- fornire ad Sds, in caso di richiesta, i dati, le informazioni ed ogni riscontro documentale ritenuto necessario ai fini del monitoraggio;
- comunicare via PEC entro 10 giorni, e comunque con tempestività, ogni modifica rispetto a quanto previsto nella presente convenzione e nella domanda (es. sedi, orari, recapiti, referenti e responsabili, variazioni societarie e/o aziendali etc.), nonché ogni circostanza rilevante ai fini dell'andamento progettuale, con eventuale richiesta di convocazione di un tavolo di co-progettazione.

ART. 8 - GARANZIE PRESTATE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'Ets partner si assume la responsabilità di danni a persone o cose, sia per quanto riguarda i danni relativi ai dipendenti, sia per quanto concerne i danni che essi dovessero arrecare a terzi in conseguenza dell'espletamento del servizio e delle attività connesse, sollevando la Sds Valdinievole da ogni responsabilità al riguardo.

A tal fine provvede a:

- stipulare idonee polizze assicurative del personale impiegato;
 - provvedere alla stipula di adeguate polizze RCT/RCO a copertura dei rischi da responsabilità per qualsiasi danno che l'ente possa arrecare all'utenza, nonché a terzi, nello svolgimento di tutte le attività di progetto
- L'ETS partner in qualità di soggetto attuatore si impegna a stipulare prima dell'avvio le suddette polizze e a consegnarne copia alla SDS. Esso si obbliga a mantenere regolarmente attiva detta copertura assicurativa per tutto il periodo di vigenza della convenzione.

ART. 9 - PENALI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'Ets partner, il responsabile del procedimento può applicare una penale individuata fra lo 0,5 per mille e l'1 per mille del contributo della Sds Valdinievole.

Il Responsabile del Procedimento provvede ad assegnare un termine perentorio di quindici giorni entro e non oltre il quale i soggetti collaboratori dovranno eseguire le prescrizioni assegnate dalla Sds, trascorso detto termine e qualora l'inadempimento permanga:

- in caso di inadempimento grave il Responsabile del Procedimento risolve l'accordo;
- in caso di inadempimento lieve il Responsabile del Procedimento applica la penale.

Nel caso di risoluzione del presente accordo, l'Ets firmatario ha diritto al rimborso delle spese regolarmente sostenute, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'accordo stesso. La Sds Valdinievole ha il diritto di chiedere, in qualunque momento e anche senza previa applicazione di penale, la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 C.C.

ART. 10 - PERSONALE

E' competenza dall' ETS mettere a disposizione personale qualificato per le specifiche attività o interventi da svolgere e coordinare gli operatori che saranno impegnati nella organizzazione, conduzione e valutazione delle attività proposte.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Ets partner si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza sui luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.

Tutto il personale volontario eventualmente operante nell'ambito del progetto oggetto della presente convenzione è regolarmente assicurato ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 117/2017 ed i relativi oneri sono

compresi nelle spese rimborsabili.

ART. 11- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Ets partner assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.

A tal fine, L'ETS partner devono riportare su tutti i documenti contabili emessi alla Sds Valdinievole la dicitura **"INTERVENTI SPERIMENTALI DI ACCOGLIENZA ABITATIVA - CIG-----"**.

Il mancato utilizzo da parte dell'operatore economico del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle transazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

L'Ets partner si impegna ad indicare il numero della Determinazione di approvazione della convenzione ed il CIG associato alla procedura nei documenti contabili, cartacei e informatici, relativi ai flussi finanziari generati dalla presente convenzione e in tutti gli altri documenti ad essa connessi, ed a comunicare ad SDS il conto corrente dedicato (anche se in via non esclusiva) ai relativi versamenti, nonché i dati dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto. Si impegnano altresì a comunicare entro sette giorni eventuali variazioni dei dati trasmessi.

ART. 12 – RECESSO

La Sds Valdinievole può recedere dal contratto in qualsiasi momento, previo rimborso delle spese regolarmente sostenute relative al servizio oggetto del presente accordo. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione ai soggetti collaboratori (eseguibile con Posta Elettronica certificata PEC o altro mezzo ritenuto idoneo) con preavviso non inferiore a venti giorni.

ART. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Sds Valdinievole si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. (Clausola Risolutiva Espressa) nei seguenti casi:

- a) Il venir meno, per qualsiasi causa, della copertura assicurativa prestata per la stipula del presente contratto e questa non sia prontamente ripristinata;
- b) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni dei flussi finanziari.
- c) il mancato possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 7 dell'Avviso pubblico.

ART. 14 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE

I collaboratori si obbligano, nell'esecuzione degli interventi, al rispetto del "Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici" approvato con D.P.R. n.62/2013 e ss.mm. ii che le parti dichiarano di aver letto e compreso. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per la Sds Valdinievole la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, senza alcun diritto a risarcimenti o compensi per le prestazioni da effettuare.

ART. 15 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie relative al presente contratto e che le parti ritenessero di non poter comporre in via amministrativa, sarà competente esclusivo il Foro di Pistoia.

ART. 16 - SPESE E REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà registrata ai sensi di quanto previsto dall'art.82, comma 3, del D. Lgs. 117/2017 con spesa a totale carico dell'Ente partner.

Il presente atto, stipulato in modalità elettronica con firma digitale, non è soggetto ad imposta di bollo ai sensi Dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 460/1997.

ART. 17– RINVIO

Per ogni altra prescrizione non esplicitamente citata nella presente convenzione si fa rinvio al Codice Civile, alle leggi e regolamenti in vigore che regolano l'attività in parola, all'Avviso pubblico, a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione ed ai provvedimenti citati in premessa che qui si intendono tutti

richiamati.

Inoltre, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, il soggetto qualificato, sottoscrivendo il presente Patto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti, che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo ente gestore per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

ART. 18 – GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

La Sds Valdinievole dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento U.E. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente accordo, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento si potranno esercitare i diritti di cui agli art. 15 e seguenti del Regolamento U.E. 679/2016.

Ai sensi degli artt. 28 e seg. del D. Lgs. 196/2003, contestualmente alla firma della presente convenzione si procederà agli atti di nomina quali "Responsabili esterni del trattamento dati" dell'Ets partner della presente procedura

Letto, confermato e sottoscritto ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 82/2005.

Allegati:

-Progetto Definitivo comprensivo di Piano economico Finanziario

Società della Salute della Valdinievole,
Dott.ssa Daniela Peccianti

per l'ETS partner

Il Legale Rappresentante Intrecci Coop Sociale Dott. Massimo Civilini

Atto di nomina e designazione del Responsabile del trattamento

ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679

Addendum alla Convenzione

TRA

la **Società della Salute Valdinievole**, nella persona del Direttore Dott. Stefano Lomi, con nomina a soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali (Incaricato) di cui al Decreto del Presidente n. 1 del 27/06/2025, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società della Salute sita in Pescia (PT) - 51017, Via Cesare Battisti n. 31, C.F. 91025730473, di seguito anche come "SdS",

E

INTRECCI COOPERATIVA SOCIALE con sede in Pistoia Via Padre Giovanni Antonelli n. 307, C.F. 00995520475 numero di iscrizione al RUNTS 102317 del 17/02/2023, in persona del Legale Rappresentante pro tempore Sig. CIVILINI MASSIMO nato a Prato il 09/02/1962, C.F. CVLMSM62B09G999F, e domiciliato per la carica presso la sede dell'Organizzazione; di seguito denominato anche come "Responsabile" congiuntamente anche come le "Parti"

Premesso che:

- l'art. 28, par. 3, del Regolamento UE n. 2016/679 (*General Data Protection Regulation*), di seguito anche GDPR, prevede che i trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento (SdS) da parte di un Responsabile del trattamento siano regolati da un Contratto o da altro atto giuridico che determini la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
- l'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 riconosce al Titolare del trattamento, altresì, la facoltà di avvalersi di uno o più responsabili del trattamento dei dati, che abbiano esperienza, capacità e conoscenza, per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento, anche relativamente al profilo della sicurezza;
- la SdS e la Coop. Soc. Intrecci hanno sottoscritto apposita convenzione Rep. N. ____ in data ____ avente ad oggetto "CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 D.LGS. 117 DEL 3 LUGLIO 2017 "CODICE DEL TERZO SETTORE" DI INTERVENTI SPERIMENTALI DI ACCOGLIENZA ABITATIVA";
- ai fini del rispetto della normativa, ciascuna persona che tratta dati personali deve essere autorizzata e istruita in merito agli obblighi normativi per la gestione dei suddetti dati durante lo svolgimento delle proprie attività;
- il Titolare ha affidato a **INTRECCI COOPERATIVA SOCIALE** con sede in Pistoia Via Padre Giovanni Antonelli n. 307, C.F. 00995520475 numero di iscrizione al RUNTS 102317 del 17/02/2023, in persona del Legale Rappresentante pro tempore Sig. CIVILINI MASSIMO nato a Prato il 09/02/1962, C.F. CVLMSM62B09G999F,

e domiciliato per la carica presso la sede dell'Organizzazione (di seguito "Responsabile" o "Fornitore", e congiuntamente con il Titolare, "Parti"), la "COPROGETTAZIONE DI INTERVENTI SPERIMENTALI DI ACCOGLIENZA ABITATIVA, che comporta il trattamento di dati personali di titolarità della SdS;

- tenuto conto delle attività di trattamento necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, previa valutazione di quanto imposto dal Regolamento (UE) n. 2016/679, il Titolare ha ritenuto che il Responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 ed a garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle suddette attività di trattamento;

- tale nomina non comporta alcuna modifica della qualifica professionale del Responsabile e/o degli obblighi concordati tra le Parti con il Contratto cui è allegato questo atto di nomina.

Tutto quanto sopra premesso, la **Società della Salute Valdinievole**, in qualità di Titolare del Trattamento, con la presente

NOMINA

in attuazione alle disposizioni del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE (nel seguito "GDPR"), **INTRECCI COOPERATIVA SOCIALE** con sede in Pistoia Via Padre Giovanni Antonelli n. 307, C.F. 00995520475 numero di iscrizione al RUNTS 102317 del 17/02/2023, in persona del Legale Rappresentante pro tempore Sig. CIVILINI MASSIMO nato a Prato il 09/02/1962, C.F. CVLMSM62B09G999F, e domiciliato per la carica presso la sede dell'Organizzazione, RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 28 del GDPR per il trattamento dei dati personali di cui è Titolare la Società e di cui il Responsabile può venire a conoscenza nell'esercizio delle attività espletate per conto del Titolare, relativamente alla "COPROGETTAZIONE DI INTERVENTI SPERIMENTALI DI ACCOGLIENZA ABITATIVA" affidati dal Titolare al Responsabile.

Con il presente atto, relativamente alle attività di trattamento dei dati necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, il Titolare vincola il Responsabile a trattare i propri dati personali nel rispetto delle istruzioni di seguito fornite:

Articolo 1 - Natura e finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per la corretta esecuzione delle attività concordate tra le Parti e di cui alla citata Convenzione.

Articolo 2 - Categorie di dati personali trattati

Il Responsabile del trattamento per espletare le attività pattuite tra le Parti per conto del Titolare tratta direttamente o anche solo indirettamente le seguenti categorie di dati:

- dati personali, di cui all'art. 4 n. 1 del GDPR;
- dati rientranti nelle categorie "particolari" di dati personali (p.e. dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla

vita sessuale, all'orientamento sessuale della persona) di cui all'art. 9 del GDPR;

- dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza di cui all'art. 10 del GDPR, dei quali la SdS è Titolare.

Articolo 3 - Categorie di interessati cui si riferiscono i dati trattati

Per effetto della presente nomina, le categorie di interessati i cui dati personali possono essere trattati, sono:

- utenti;
- familiari degli utenti;
- fornitori della SdS
- dipendenti/personale/operatori/collaboratori afferenti alla SdS.

Articolo 4 - Obbligo alla riservatezza

Trattandosi di dati personali e/o c.d. sensibili, il Responsabile e i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti alla assoluta riservatezza analogamente al segreto professionale e, così come previsto dal D.P.R. 62/2013 che il Responsabile si è impegnato a rispettare, al segreto d'ufficio e comunque a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando l'eventuale comunicazione e/o conoscenza da parte di soggetti non autorizzati.

Articolo 5 - Accesso ai dati personali

I compiti affidati al Responsabile dovranno essere svolti senza che vi sia accesso e conoscenza dei dati personali contenuti nei documenti informatici e cartacei. In ogni caso, se da parte del Responsabile risulterà indispensabile accedere ai dati personali, tale accesso dovrà avvenire esclusivamente per esigenze di operatività e gestione di sistema accertate e documentate e solo nei casi in cui le medesime finalità non possano essere perseguite diversamente.

Articolo 6 - Proprietà dei dati

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato da parte del Responsabile, i dati rimarranno sempre e comunque di proprietà esclusiva del Titolare e, pertanto, non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti alla conclusione o revoca dell'incarico, o in qualsiasi momento il Titolare ne faccia richiesta.

Articolo 7 - Diritti sulle informazioni

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato dal Responsabile, lo stesso si impegna a non vantare alcun diritto sui dati e sui materiali presi in visione.

Articolo 8 - Divieto di invio di messaggi pubblicitari, commerciali e promozionali

Coerentemente con quanto prescritto dal GDPR, è esplicitamente fatto divieto al Responsabile di inviare messaggio pubblicitari, commerciali e promozionali agli interessati e, comunque, di contattare gli stessi per finalità diverse da quelle nel presente atto.

Articolo 9 - Cessazione del trattamento

Una volta cessati i trattamenti oggetto della Convenzione, salvo rinnovo, il Responsabile si impegna a restituire al Titolare i dati personali acquisiti o pervenuti a sua conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio prestato, cancellandoli, nel contempo, dai propri archivi oppure distruggendoli, ad eccezione dei casi in cui i dati debbano essere conservati in ragione di obblighi di legge.

Resta inteso che la dimostrazione delle ragioni che giustificano il protrarsi degli obblighi di conservazione è a carico del Titolare e che le uniche finalità perseguibili con tali dati sono esclusivamente quelle necessarie a rispondere a tali adempimenti normativi.

I dati trattati per conto del Titolare saranno cancellati dal Responsabile entro 12 mesi dalla data di cessazione degli effetti del Contratto.

Articolo 10 - Validità e Revoca della nomina

La presente nomina inizierà a decorrere dalla data di ricezione della stessa e avrà validità per tutta la durata del rapporto giuridico intercorrente tra le Parti, con la precisazione che potrà essere revocata a discrezione del Titolare in ogni momento.

La presente nomina non costituisce aggravio in capo al Responsabile, rientrando la medesima negli obblighi normativi che regolano i rapporti con il Titolare sotto il profilo della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Articolo 11 - Sub-responsabili

Ai sensi dell'art. 28, par. 2 del GDPR, con la presente si fornisce espressa autorizzazione scritta e generale che permette al Responsabile l'individuazione di altri soggetti che svolgano, per conto del medesimo, il ruolo di "Sub-responsabili".

Ai sensi dell'art. 28, par. 4 del GDPR, fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo, quando, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare, un Responsabile del trattamento ricorre a un altro Responsabile del trattamento, a quest'ultimo sono imposti, mediante contratto o altro atto giuridico idoneo a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o altro atto giuridico intercorrente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento, prevedendo, inoltre, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

Qualora l'altro Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro Responsabile.

L'elenco completo dei Sub-responsabili del Trattamento che possono essere incaricati dal Responsabile per l'esecuzione di attività di trattamento dei dati di cui al Contratto principale, è messo a disposizione del Titolare del trattamento.

Il Responsabile si impegna a informare anticipatamente il Titolare, anche con mezzi elettronici (p.e.c., e-mail), laddove intenda includere un nuovo Sub-Responsabile del Trattamento o intenda sostituire un Sub-

Responsabile del Trattamento esistente.

Articolo 12 - Designazione e autorizzazione degli incaricati

Il Responsabile del trattamento garantisce la puntuale individuazione dei soggetti operanti a qualsiasi titolo nella propria organizzazione quali soggetti autorizzati o incaricati al trattamento.

In particolare, il Responsabile del trattamento si impegna a consentire l'accesso e il trattamento dei dati personali solo a personale debitamente formato che opererà sotto l'autorità del Responsabile e del Titolare, anche ai sensi dell'art. 2-*quaterdecies* del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Il Responsabile si impegna ad effettuare per iscritto le nomine e limitare l'accesso e il trattamento ai soli dati personali necessari per lo svolgimento delle attività oggetto del Contratto.

Il personale autorizzato dovrà ricevere idonea e specifica formazione in relazione al rispetto delle misure organizzative e tecniche, in particolare alle misure di sicurezza adottate, le quali devono essere adeguate e idonee ad assicurare la tutela dei dati personali trattati, nel rispetto delle previsioni normative e della prassi in materia.

Nello specifico il Responsabile:

- individua le persone autorizzate al trattamento dei dati impartendo loro, per iscritto, istruzioni dettagliate in merito alle operazioni consentite ed alle misure di sicurezza da adottare in relazione alle criticità dei dati trattati;
- vigila regolarmente sulla puntuale applicazione da parte delle persone autorizzate di quanto prescritto, anche tramite verifiche periodiche;
- garantisce l'adozione dei diversi profili di autorizzazione delle persone autorizzate, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari alle operazioni di trattamento consentite rispetto alle mansioni svolte ed evitando che vi sia un accesso indiscriminato e ingiustificato ai dati personali;
- verifica periodicamente la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione di tutte le persone autorizzate, modificando tempestivamente detto profilo ove necessario (es. cambio di mansione);
- cura la formazione e l'aggiornamento professionale sulla normativa in materia di protezione dei dati personali dei soggetti autorizzati al trattamento che operano sotto la sua responsabilità.

Articolo 13 - Diritti degli interessati

Premesso che l'accesso ai dati personali da parte degli interessati esercitato ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR sarà gestito direttamente dal Titolare, il Responsabile si impegna a collaborare con il Titolare stesso fornendogli tutte le informazioni necessarie a soddisfare le eventuali richieste ricevute in tal senso.

Il Responsabile si impegna, altresì, ad assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate e idonee a garantire l'assolvimento dell'obbligo del Titolare di adempiere alle richieste per l'esercizio dei diritti avanzate dagli interessati.

In particolare, il Responsabile dovrà comunicare al Titolare, senza ritardo ed entro 72 ore, le istanze

eventualmente ricevute e avanzate dagli interessati in virtù dei diritti previsti dalla vigente normativa (es. diritto di accesso, diritto all'oblio, alla portabilità, rettifica, cancellazione ecc.) ed a fornire le informazioni necessarie al fine di consentire al Titolare di evadere le stesse entro i termini stabiliti dalla normativa.

Articolo 14 - Registro dei trattamenti

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche allo stesso in base a quanto disposto dall'art. 30, paragrafi 2 e ss. del GDPR - mantiene un registro (in forma scritta e/o anche in formato elettronico) di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, contenente:

- il nome e i dati di contatto del/i Titolare/i del trattamento per conto del/i quale/i agisce il Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO);
- il nome e i dati di contatto del Responsabile e/o dei suoi Sub – Responsabili;
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare (o Titolari nel caso di contitolarità del trattamento);
- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'Organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate adottate;
- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

Il Responsabile garantisce, inoltre, di mettere a disposizione del Titolare e/o dell'Autorità di controllo che ne dovessero fare richiesta, il suddetto registro dei trattamenti.

Il Responsabile si impegna a coadiuvare il Titolare nella redazione del proprio Registro delle attività di trattamenti, segnalando anche, per quanto di propria competenza, eventuali modifiche da apportare al Registro.

Articolo 15 - Formazione periodica agli incaricati del trattamento dei dati

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati è tenuto ad assicurare che gli autorizzati al trattamento abbiano una costante e adeguata formazione in materia *privacy* e sicurezza conforme all'evoluzione normativa e tecnologica, soprattutto nel caso in cui vi siano nuove assunzioni, variazioni significative di incarico o di responsabilità.

Tale formazione è obbligatoria e deve essere erogata con frequenza almeno annuale.

Articolo 16 - Sicurezza dei dati personali

Secondo quanto disposto dall'art 32 del GDPR, il Responsabile è tenuto a adottare le necessarie e adeguate misure di sicurezza (eventualmente anche ulteriori rispetto a quelle nel seguito indicate) in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non consentito ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, o il trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

Se richiesto dal Titolare, il Responsabile dovrà fornire l'elenco delle adeguate misure di sicurezza adottate.

Articolo 17 - Sicurezza e Amministrazione del Sistema (ADS)

Il Responsabile fornirà al Titolare la lista nominativa degli ADS, con questi intendendo le persone fisiche che svolgono per conto del Responsabile, ed in esecuzione dei compiti concordati ed affidati dal Titolare, attività di gestione e manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione dei *data base*, i *software* complessi che trattano dati del Titolare, le reti locali e gli apparati di sicurezza di quest'ultimo. Vi rientrano anche quei soggetti che possono intervenire sulle misure di sicurezza a presidio dei medesimi dati.

Con riferimento ai soggetti individuati, il Responsabile deve comunicare rispetto ad ognuno i compiti e le operazioni svolte.

Articolo 18 - Durata del trattamento

La durata del trattamento è stabilita dalla Convenzione sussistente tra le parti ed a quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 19 - Compiti e istruzioni per il Responsabile

Il Responsabile ha il potere ed il dovere di trattare i dati personali indicati nel rispetto della normativa vigente, attenendosi sia alle istruzioni di seguito fornite, sia a quelle che verranno rese note dal Titolare mediante procedure e/o comunicazioni specifiche.

Il Responsabile dichiara espressamente di comprendere ed accettare le istruzioni di seguito rappresentate e si obbliga ad assolvere, nell'ambito dei compiti contrattualmente affidati, tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa di riferimento in materia di tutela dei dati personali al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alla raccolta.

La nomina è valida fino alla cessazione delle operazioni di trattamento di cui al Contratto sopra richiamato, ovvero fino alla revoca anticipata per qualsiasi motivo da parte del Titolare.

Articolo 20 - Modalità di trattamento e requisiti dei dati personali

Il Responsabile si impegna a:

- trattare direttamente, o per il tramite dei propri dipendenti, collaboratori esterni, consulenti, etc. – specificamente designati con nomina scritta quali "incaricati del trattamento" - i dati personali forniti dal Titolare, per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dal Contratto, in modo lecito e secondo correttezza, nonché nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, e, infine, dalle presenti istruzioni;
- non divulgare o rendere noti a terzi - per alcuna ragione ed in alcun momento, presente o futuro ed anche una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto - i dati personali ricevuti dal Titolare o pervenuti a sua conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio prestato, se non previamente autorizzato per iscritto dal Titolare, fatti salvi eventuali obblighi di legge o ordini dell'Autorità Giudiziaria e/o di competenti Autorità amministrative;

- collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- dare immediato avviso al Titolare in caso di cessazione dei trattamenti concordati;
- non creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione degli obblighi assunti;
- coadiuvare il Titolare, per quanto di sua competenza, in caso di ricezione di richieste specifiche avanzate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o altre autorità;
- segnalare eventuali criticità al Titolare che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei dati, al fine di consentire idonei interventi da parte dello stesso;
- coadiuvare il Titolare e i soggetti da questo indicati, nel caso in cui questi ne faccia richiesta, nella redazione della documentazione necessaria per adempiere alla normativa di settore, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati dal Responsabile in esecuzione delle attività assegnate.

Articolo 21 - Istruzioni specifiche per il trattamento dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati

Il Responsabile deve:

- verificare la corretta osservanza delle misure previste dal Titolare in materia di archiviazione, posto che da accessi non autorizzati alle informazioni oggetto del trattamento possono derivare conseguenze gravi e pregiudizievoli;
- prestare particolare attenzione al trattamento dei dati personali rientranti nelle categorie particolari e/o relative a condanne penali o reati degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, in esecuzione dell'incarico affidato, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza ed istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all'interno della propria struttura;
- conservare la documentazione contenente dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati adottando misure idonee al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati, distruzione, perdita e/o qualunque violazione di dati personali;
- vigilare affinché i dati personali degli interessati vengano comunicati solo a quei soggetti preventivamente autorizzati dal Titolare (ad esempio a propri fornitori e/o subfornitori) che presentino garanzie sufficienti secondo le procedure di autorizzazione disposte e comunicate dal Titolare. Sono altresì consentite le comunicazioni richieste per legge nei confronti di soggetti pubblici;
- sottoporre preventivamente al Titolare, ai fini di una formale autorizzazione e approvazione, le richieste di dati da parte di soggetti esterni;
- non diffondere i dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati degli interessati;
- segnalare eventuali criticità nella gestione della documentazione contenente dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati al fine di consentire idonei interventi da parte del Titolare.

Articolo 22 - Data Breach

Il Responsabile si impegna a notificare al Titolare, senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, e comunque entro 24 ore dalla scoperta con comunicazione da inviarsi all'indirizzo PEC del Titolare, ogni violazione dei dati personali (*data breach*) fornendo, altresì:

- la descrizione della natura della violazione e l'indicazione delle categorie dei dati personali e il numero approssimativo di interessati coinvolti;
- il nome e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- la descrizione delle probabili conseguenze;
- la descrizione delle misure adottate o di cui si dispone per porre rimedio alla violazione o, quantomeno, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Fermo quanto sopra previsto, il Responsabile si impegna a prestare ogni più ampia assistenza al Titolare al fine di consentirgli di assolvere agli obblighi di cui agli artt. 32 - 34 del GDPR.

Una volta definite le ragioni della violazione, il Responsabile di concerto con il Titolare e/o altro soggetto da quest'ultimo indicato, su richiesta, si attiverà per implementare nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative atte ad arginare il verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi, al riguardo anche avvalendosi dell'operato di subfornitori.

È fatto obbligo di mantenere l'assoluto riserbo sulle violazioni intercorse. Al riguardo, tali notizie non dovranno essere diffuse in nessuna forma, neanche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. La comunicazione della violazione è ammessa solo tra il Titolare e/o altro soggetto da questo indicato e il Responsabile, fatte salve quelle comunicazioni richieste dalla legge o da autorità pubbliche.

Articolo 23 - Valutazione di impatto e consultazione preventiva

Con riferimento agli artt. 35 e 36 del GDPR, il Responsabile si impegna, su richiesta, ad assistere il Titolare nelle attività necessarie all'assolvimento degli obblighi previsti dai succitati articoli, sulle base delle informazioni in proprio possesso, in ragione dei trattamenti svolti in qualità di Responsabile del trattamento, ivi incluse le informazioni relative agli eventuali trattamenti effettuati dai Sub - Responsabili.

Articolo 24 - Trasferimento dei dati personali

Il Responsabile assicura che nessun dato personale potrà essere trasferito all'esterno del territorio dell'Unione Europea, anche per il tramite di eventuali Sub – Responsabili, senza la preventiva e documentata autorizzazione scritta del Titolare. Qualora tale autorizzazione fosse concessa, l'attività di trasferimento dei dati personali oggetto del trattamento dovrà essere comunque disciplinata da uno specifico accordo giuridico concluso tra le Parti e contenente le "Clausole Contrattuali Standard europee", ad integrazione di quanto definito dal presente documento. Nel caso in cui il Responsabile si avvalga di un Sub – Responsabile, anche le intese contrattuali intercorrenti tra dette parti dovranno essere conseguentemente integrate con la previsione delle "Clausole Contrattuali Standard europee", in modo che i medesimi obblighi incombenti sul Responsabile siano previsti anche in capo al Sub – Responsabile che

effettua il trasferimento di dati presso paesi extra UE.

Articolo 25 - Attività di audit

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di sicurezza descritti e assunti nel presente atto, nonché il generale rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, consentendo e contribuendo, nel caso in cui fosse richiesto dal Titolare, alle attività di *audit*, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da esso incaricato.

Quanto esposto nel presente paragrafo in ordine all'attività di *audit* e agli impegni di collaborazione con il Titolare, trova espressa applicazione anche nei confronti degli eventuali Sub- Responsabili.

Qualora il Titolare rilevasse comportamenti difformi a quanto prescritto dalla normativa in materia nonché dalle disposizioni contenute nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, provvederà a darne comunicazione al Responsabile e, per il tramite di questo, ai suoi Sub – Responsabili, senza che ciò possa far venire meno l'autonomia dell'attività di impresa dei soggetti controllati ovvero possa essere qualificato come ingerenza nella loro attività.

Articolo 26 - Ulteriori istruzioni

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi modificazione di assetto organizzativo o di struttura proprietaria che dovesse intervenire successivamente all'affidamento dell'incarico. Ciò affinché il Titolare possa accertare l'eventuale sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dalla vigente normativa o il venir meno delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate al corretto trattamento dei dati oggetto della presente nomina.

Il Responsabile si impegna, altresì, a informare prontamente il Titolare delle eventuali carenze, situazioni anomale o di emergenza rilevate nell'ambito del servizio erogato - in particolare ove ciò possa riguardare il trattamento dei dati personali e le misure di sicurezza adottate dal Responsabile - e di ogni altro episodio o fatto rilevante che intervenga e che riguardi comunque l'applicazione del GDPR (ad es. richieste del Garante, esito delle ispezioni svolte dalle Autorità, ecc.) o della normativa nazionale ancorché applicabile.

Articolo 27 - DPO

Il Responsabile è tenuto a collaborare ed a coadiuvare il DPO (o RPD), nominato dal Titolare, nello svolgimento delle attività da questo effettuate.

Articolo 28 - Codici di Condotta e Certificazioni

Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare l'adesione a codici di condotta approvati ai sensi dell'art. 40 del Regolamento, e/o l'ottenimento di certificazioni che impattano sui servizi offerti al Titolare, intendendo anche quelle disciplinate dall'art. 42 del Regolamento.

Articolo 29 – Norme finali e responsabilità

Il Titolare, poste le suddette istruzioni e fermi i compiti sopra individuati, si riserva, nell'ambito del proprio ruolo, di impartire per iscritto eventuali ulteriori istruzioni che dovessero risultare necessarie per il corretto

e conforme svolgimento delle attività di trattamento dei dati e che, pertanto, dovranno intendersi strettamente collegate all'accordo vigente tra le Parti, anche a completamento ed integrazione di quanto sopra definito.

Il Responsabile dichiara sin d'ora di mantenere indenne e manlevato il Titolare da qualsiasi danno, onere, spesa e conseguenza che dovesse derivare al Titolare stesso a seguito della violazione, da parte del Responsabile o di suoi Sub – Responsabili, degli impegni relativi al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali o delle istruzioni contenute negli atti di nomina a Responsabile del trattamento, anche in seguito a comportamenti addebitabili ai loro dipendenti, rappresentanti, collaboratori a qualsiasi titolo.

Il Titolare

Dott. Stefano Lomi

Il Responsabile

Massimo Civilini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.